

Testo Unico Ambiente, Coldiretti chiede meno burocrazia a carico delle imprese

E' in corso una nuova modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia il Testo Unico Ambientale, che coinvolge varie parti dello stesso, tra cui i rifiuti, le emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica. In materia di emissioni in atmosfera, in particolare, vi sono alcune novità che interessano direttamente le imprese agricole e zootecniche. Tra queste, di particolare rilievo quelle legate alle semplificazioni relative all'autorizzazione alle emissioni per le imprese zootecniche.

Finora, infatti, un elevato numero di allevamenti ha potuto beneficiare della semplificazione maggiore, che consiste in un regime di comunicazione eventuale, alla luce del parametro assunto come riferimento, espresso per tipologie di animali in termini di peso vivo medio (t) per anno, per cui vi fosse la disponibilità di almeno un ettaro di terreno, sul quale l'utilizzazione agronomica degli effluenti fosse effettuata a norma di legge. Invece, le modifiche proposte con lo schema di decreto legislativo si fondano su un parametro espresso in numero di capi per tipologia di animale, al quale si accompagna, in alcuni casi, anche un valore espresso in termini di peso medio vivo.

Le soglie previste per le diverse tipologie di animali risultano basse, tali da generare un ingiustificato aggravio in termini di oneri economici e burocratici ed una parimenti ingiustificata discontinuità tra il sistema precedente e quello proposto, avendo a riguardo tanto la qualità che la quantità delle emissioni apportate. Non si deve trascurare, infatti, che si tratta di emissioni di tipo diffuso, caratterizzate da oggettive difficoltà tecniche di gestione.

Su questo punto e su altri di particolare interesse agricolo, si è espressa Coldiretti in sede di audizioni parlamentari alla Camera ed al Senato, tenutesi il 15 giugno scorso. In tale sede, oltre a proporre le puntuali ed opportune modifiche, tradotte in termini di emendamenti, è stato fatto presente e motivato quanto appena detto.

Si pensi, infatti, che ai sensi del sistema precedente, una impresa agricola media italiana di circa quaranta ettari poteva beneficiare della semplificazione maggiore avendo in produzione circa 80 vacche, mentre le modifiche indicano una soglia inferiore a 40 capi. Perciò, in accordo con illustri esperti di settore, le proposte di emendamento modificano, per razionalizzarle, le categorie di animali, eliminano i riferimenti, ove presenti, al peso vivo medio, ed elevano le soglie numeriche.

Il medesimo discorso è stato fatto per l'altra semplificazione, relativa al regime di autorizzazione generale, per la quale le soglie massime previste rispettano, ove previsti, quelle di cui alla direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (40 000 posti pollame; 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o 750 posti scrofe).

Sul medesimo punto, Coldiretti ha proposto una modifica diretta a chiarire cosa si debba intendere, sempre in materia di allevamento, per ambiente confinato. Infatti, le soglie di cui sopra si riferiscono ad un ciclo produttivo in cui si preveda il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. Mentre tutti gli allevamenti effettuati in ambienti non confinati, senza alcuna previsione di soglie, possono beneficiare del regime di comunicazione eventuale.

Tale definizione non risulta esaustiva sotto il profilo della definizione di ambienti confinati. Infatti, la distinzione fra l'allevamento in regime stallino e l'allevamento all'aperto non è sempre così netta. Vi sono, ad esempio, molte imprese in cui il pascolo (che prevede, comunque, strutture fisse o mobili presso cui gli animali si possono riparare) è praticato per alcuni mesi all'anno e gli animali sono tenuti in stalla per il restante periodo ed allevamenti in regime stallino che prevedono la permanenza degli animali in opportune aree esterne (paddock, parchetti) per una parte rilevante del ciclo produttivo.

Coldiretti ha messo in evidenza come trattandosi di emissioni in atmosfera è bene riportare il concetto di ambiente confinato alle strutture chiuse, e non a quelle coperte, e fornire una definizione più precisa di ambiente non confinato, ricomprendendovi tanto gli allevamenti all'aperto come a quelli che avvengono prevalentemente all'aperto ed in aree esterne alle strutture chiuse, dando altresì una indicazione di tale prevalenza.

Coldiretti ha espresso, inoltre, notevoli perplessità alle prescrizioni che lo schema di modifica introdurrebbe in materia di adeguamento a quanto previsto per le emissioni in atmosfera, da parte degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, che ricadono in tale ambito di applicazione ma non ricadevano in quello precedente (d.P.R. 303/1988).

Si pensi che, il termine per l'adeguamento, oggetto di tre distinti provvedimenti normativi, era fissato inizialmente al 29 aprile 2009, successivamente al 29 aprile 2011 ed infine al 29 aprile 2013 (con diverse scadenze per la presentazione della domanda) ed ora si vorrebbe far tornare indietro la data dell'adeguamento al 31 dicembre 2011, con presentazione della domanda al 31 dicembre 2010. Per questo Coldiretti ha chiarito come si debba dare certezza giuridica alle imprese agricole interessate, evitando di andare ad incidere, in un momento di grave crisi economica, sulle strategie di innovazione e sviluppo che ciascuna impresa ha il diritto di programmare.

Tra le proposte fatte da Coldiretti, si evidenzia quella di consentire ad impianti agricoli come quelli di essiccazione di cereali e semi, contraddistinti da una potenza minima e da un funzionamento stagionale, di poter beneficiare, sempre in materia di emissioni in atmosfera, dei regimi di semplificazione ammessi dalla normativa. Grazie a queste previsioni potrebbero essere risparmiati notevoli costi ed oneri burocratici ad imprese di medio-piccola dimensione, le cui emissioni atmosferiche non sono oggettivamente significative.

Infine, Coldiretti ha proposto di inserire la cosiddetta pollina e il cosiddetto digestato - proveniente da impianti di biogas alimentati da biomasse agricole di origine vegetale e animale - tra le biomasse combustibili. Si tratta di una modifica idonea a consentire l'impiego di tali materiali a fini energetici, come richiesto dalle relative disposizioni in materia e per consentirne la qualifica come sottoprodotti.

La pratica della valorizzazione energetica della pollina rappresenta una soluzione tecnica, alternativa allo spandimento sul suolo della medesima - che, ai sensi della normativa in vigore, trova molteplici limiti - e si presenta come una valida soluzione, sia sotto il profilo ambientale che

particolare in relazione all'inquinamento da nitrati di origine agricola; per questo risulta necessario individuare alternative gestionali.

La possibilità di inserire la frazione solida del digestato (dopo opportuna separazione da quella liquida) tra le biomasse combustibili, consentirebbe il massimo sfruttamento energetico delle biomasse e la possibilità di ridurre il carico azotato nelle situazioni in cui non sia possibile l'utilizzo agronomico di tutto il volume del digestato.